

BStGer BG.2012.41 vom 16. November 2012

Bundesstrafgericht, 2012-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BG.2012.41

FR: TPF BG.2012.41 du 16 novembre 2012

IT: TPF BG.2012.41 del 16 novembre 2012

Regeste

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP).

Erwägungen

E. 1.1

La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli artt. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali stabilisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER, Basler Kommentar, Basilea 2011, art. 28 CPP, no. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, no. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura applicabile, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabili gli artt. 379 e segg. CPP, segnatamente gli artt. 393 e segg. CPP (KIPFER, op. cit., art. 28 CPP, no. 2; BERTOSSA, Commentaire

- 4 - romand du CPP, Basilea 2011, art. 28 CPP, no. 4; GALLIANI/MARCELLINI Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, art. 28, no. 3).

E. 1.2

Le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo il diritto cantonale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 40 CPP, no. 5). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Ministero pubblico è l'autorità abilitata ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Inoltrata in data 4 ottobre 2012, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 25 settembre 2012, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.

E. 2.1

L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a procedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere investita, e condurre, un procedimento penale. La competenza ratione materiae e, ratione loci, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere

verificato d'ufficio e ad ogni stadio della procedura (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerische Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, p. 179 no. 13 e segg.; KIPFER, op. cit., ad intro art. 22 – 28 CPP, no. 5). La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli artt. 22 – 28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza cantonale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli artt. 23 – 24 CPP.

E. 2.2

Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinques, 305bis, 305ter e 322ter – 322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più in Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). La norma riprende sostanzialmente l'art. 337 aCP (rispettivamente l'art. 340bis aCP), di modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'istituzione di nuove competenze della Confederazione aveva quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnata- mente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere transcantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei

- 5 - reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti in- tesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; BERTOSSA, op. cit., art. 24 CPP, no. 2). La nozione di reato commes- so prevalentemente all'estero (pour une part préponderante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del signifi- cato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'ef- ficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella orga- nizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che per- mette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente re- pressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; BERTOSSA, op. cit., art. 24 CPP, no. 5; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 24 CPP, no. 3).

E. 2.3

Nel caso concreto, un cittadino svizzero residente in Ticino avrebbe ricevu- to per tre volte un e-mail, apparentemente inviato dalla banca B., con il quale veniva invitato a compilare

un determinato formulario per recuperare una somma di denaro erroneamente prelevata dal suo conto, e al cui testo si accedeva mediante un collegamento ipertestuale presente nell'e-mail stesso ("Klicken Sie hier, um Ihre Erstattung Form zugreifen"). Gli accertamenti svolti dalla polizia su incarico del magistrato competente, riassunti nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, portano a concludere circa l'esistenza di un caso di "phishing", e che il numero IP utilizzato dal mittente dell'incriminato messaggio è risultato essere in uso al provider C. AG, in Germania. Non risulta siano stati esperiti ulteriori atti di indagine, né risultano esservi, per quanto a conoscenza di questa Corte, ulteriori persone che abbiano segnalato all'autorità cantonale l'esistenza di casi analoghi.

E. 2.4

Da quanto emerge dagli atti in possesso della scrivente Corte, sembrerebbe trattarsi dunque di un caso isolato, il quale non pare racchiudere in sé particolari complessità tecnico-informatiche, tali da richiedere specifiche

- 6 - conoscenze in materia. Nemmeno gli accertamenti svolti hanno permesso di rilevare particolari complessità della fattispecie, fatta eccezione per la verosimile localizzazione all'estero, e meglio in Germania, del mittente dell'e-mail. Vero è che questo Tribunale, in una pronuncia del 12 ottobre 2011 (TPF 2011 170), come ricordato anche dall'autorità istante, ha riconosciuto la necessità di una soluzione pragmatica per i casi di "phishing" e di conferire quindi il perseguimento degli autori ("mandanti") al MPC, poiché era stato ritenuto che la complessità della procedura, le ramificazioni internazionali nonché la complessità tecnica della fattispecie, richiedessero una conduzione unitaria e coordinata a livello federale (consid. 2.3). Nel caso in esame, tuttavia, il citato criterio di complessità della fattispecie, sia con riferimento alla procedura in quanto tale, sia con riferimento alle questioni di natura tecnica o informatica, sembra difettare, presentandosi piuttosto come un'iniziativa solitaria, ancorché proveniente dall'estero, al di fuori di un contesto criminale organizzato, o con intricate ramificazioni internazionali. In siffatte condizioni, venendo sostanzialmente a mancare le premesse essenziali - e poste a fondamento della richiamata decisione del 12 ottobre 2011 - che di principio giustificano l'attribuzione di casi come quello in esame al MPC, il procedimento di cui all'incarto no. 2012.2191 aperto dal MP-TI può eccezionalmente rimanere di competenza cantonale. Non si ravvisa dunque la necessità di affidarne il perseguimento all'autorità federale. Il MP-TI, entro questi limiti, è senz'altro in grado di far fronte al perseguimento della fattispecie in esame.

E. 3

Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere respinta. Le autorità cantonali sono le sole competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all'inc. 2012.2191/AMB.

E. 4

Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

- 7 -